



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto dal dott. Alex Paniccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Umberto Ortali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

la dott.ssa Giovanna Mantegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Gianluca Pescolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva approvata con la determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa

al concorso pubblico indetto dalla Regione Molise per l'assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell'area contrattuale "Funzionari ed EQ", profilo professionale "psicologo" (codice avviso CPI_FUNZ_PSI_2025), segnatamente nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato tra i vincitori del concorso;

-per quanto di ragione, della determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con la quale è stata approvata la predetta graduatoria di merito;

-per quanto occorrer possa, di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, compreso il verbale n. 4 del 29.12.2025 reso dalla Commissione esaminatrice nonché della nota prot. n. 26477/2026 del 24/02/2026 con cui il Direttore generale della Giunta regionale, nell'accogliere l'istanza di accesso agli atti presentata dal dott. Paniccia, rigettava contestualmente la richiesta di rettifica della graduatoria approvata con la determina dirigenziale n. 339 del 29.12.2025;

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata *ex art. 30 c.p.a.* a rettificare le valutazioni operate dalla nominata Commissione esaminatrice in merito ai titoli culturali posseduti e alla pubblicazione prodotta e, di conseguenza, ad inserire il ricorrente tra i vincitori della procedura concorsuale *de qua*;

nonché, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa laddove il ricorrente, nonostante l'accertata illegittimità degli atti impugnati, per ragioni di obiettiva impossibilità non possa essere utilmente collocato nella graduatoria di merito tra i vincitori della procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e della dott.ssa Giovanna Mantegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- l'odierna impugnativa ha ad oggetto la legittimità della graduatoria finale approvata all'esito della procedura concorsuale in epigrafe;
- con il ricorso, più nel dettaglio, la parte ricorrente ha contestato il fatto che vi sarebbero state *“discrasie nella valutazione dei titoli in favore della seconda classificata in graduatoria, dott.ssa Giovanna Mantegna”* (cfr. il ricorso a pag. 10);
- la difesa erariale ha eccepito, tra le altre cose, che il contraddittorio non sarebbe stato integro per la mancata notifica del ricorso a tutti i candidati collocatisi nella graduatoria in contestazione;
- la parte controinteressata, oltre ad eccepire l'infondatezza del gravame in modo articolato, ha avanzato un ricorso incidentale lamentando: a) l'erroneità, in eccesso, dell'attribuzione di punteggio resa dalla Commissione in favore del dott. Alex Panniccia; b) l'erroneità, in difetto, dell'attribuzione di punteggio resa dalla Commissione in favore della dott.ssa Giovanna Mantegna;

Considerato, quanto alla integrità del contraddittorio, che:

- il ricorso, notificato alla seconda graduata dott.ssa Giovanna Mantegna, risulta essere stato tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato;
- non si può escludere, al sommario scrutinio proprio della presente fase, che l'ipotetica rideterminazione dei punteggi resi dalla Commissione in favore del dott. Alex Panniccia e della dott.ssa Giovanna Mantegna possa determinare modifiche della graduatoria tali da richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ivi graduati;
- deve essere ordinato immediatamente al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente giudizio;

- parte ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione Molise, tenuto conto che la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione regionale può essere considerata, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod.proc.amm. (che richiama l'art. 151 cod.proc.civ.), il mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di pubblicità connesse alla disposta integrazione del contraddittorio;

- risulta congruo assegnare all'uopo alle parti costituite i seguenti termini:

a) il termine di 15 giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente decisione, per la trasmissione da parte della ricorrente, alla Regione Molise, della sua istanza di pubblicazione, sul sito *web* istituzionale della medesima Regione, dell'apposito avviso di cui alla prossima precisazione;

b) l'ulteriore termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione di tale istanza da parte della Regione, affinché questa provveda all'inserzione dell'avviso testé detto sul proprio sito istituzionale, mediante *link* di collegamento da inserire nella prima pagina della relativa sezione "*Pubblicazioni Albo on line dal 01.11.2017*" dell'Albo Pretorio *on line* di cui allo stesso sito (l'Amministrazione dovrà infine relazionare sul corretto espletamento dei descritti incombenzi);

- che la predetta istanza di pubblicazione, corredata dei testi del ricorso e della presente ordinanza, dovrà racchiudere anche un avviso contenente: y) gli estremi del relativo ricorso e degli atti impugnati; yy) la sommaria enunciazione dei motivi del ricorso; yyy) l'indicazione dei soggetti controinteressati;

Ritenuto infine, passando all'esame della domanda cautelare articolata con l'odierno ricorso, che ad un primo sommario esame proprio della presente fase, e impregiudicato ogni successivo approfondimento nella fase del merito, le esigenze fatte valere ai fini cautelari dalla parte ricorrente, tenuto conto della loro natura, e nel quadro di una ponderazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti (la difesa regionale ha dedotto che i tre vincitori del concorso sono stati nel frattempo

assunti ed un simile dato -ancorché contestato dalla difesa della parte ricorrente come indimostrato- non può essere trascurato), appaiono tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del cod.proc.amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) così decide:

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio processuale, che la parte ricorrente dovrà effettuare, con la debita collaborazione regionale, nei termini e secondo le modalità prescritte in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe ai limitati fini di cui all'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione di merito dei giudizi l'udienza pubblica del 16.09.2026;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luigi Lalla, Referendario, Estensore

Sergio Occhionero, Referendario

L'ESTENSORE

Luigi Lalla

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO